

comprovano, non doversi correre alla cieca, e stabilire per regola, che, quando una cosa non è proibita dal gius positivo, e non dal gius naturale, o divino, sia in piena libertà del Romano Pontefice usare il diritto di derogarvi: anzi agli esempj poc' anzi riferiti può aggiungersi ancor quello del celebrare sedendo in tutto il tempo della messa, e così anche nel tempo del canone; giacchè, per quanto dice chi è contrario alla celebrazione della messa nel modo predetto, non si trova esempio di simile concessione.

« XIII. Nè a quanto si è esposto, può in veruna maniera ostare, se mai si replicasse impedirsi un gran bene, se non si concede la detta dispensa: si perchè consistendo il bene nell' edificazione, che dà il vescovo celebrando la messa in quella maniera che può, questo gran bene avrebbe luogo, ogni volta che si concedesse la dispensa; inserendosi in simili dispense, ed anche in quella di poter celebrare sedendo, purchè nel tempo del canone si stia in piedi, la clausola, che la messa si celebri in oratorj privati, per non cagionare ammirazione, e bisbiglio nel popolo: si perchè, quando prescindendo dal motivo poc' anzi addotto, si potesse l'accennato bene ottenere, non sembra doversi conseguire con introdurre nella Chiesa un' esempio nuovo; potendo il vescovo soddisfare alla sua divozione, comunicandosi *more laicorum*; e potendo soddisfare alle messe che deve offerire pel popolo, commettendo ad altri il celebrarle in sua vece.

« XIV. E un gran bene, che un povero ammalato, che chiede il SS. viatico, lo riceva; è un gran bene, che il sacerdote glielo amministri. Ma, se non si ritrova almeno una candela per celebrare la messa, o se mancano gl' indumenti sacri, essendo partito, senza prevedere il caso, chi li tiene sotto chiave, che ha seco portata, nè l' ammalato riceve il viatico, nè il sacerdote glielo amministra: ma s' insinua all' ammalato il contentarsi del desiderio, che ha avuto, ed ha, di ricevere *in re* il sacramento, bastandogli in questo caso il riceverlo *in spe*; ed al sacerdote si dice pure, che si contenti della prontezza che aveva di celebrare la messa per poter amministrare all' ammalato il viatico; non essendo permesso pel bene di conferire il viatico all' ammalato, il celebrare la messa o senza i lumi o senza i sacri indumenti, secondo la più vera opinione, della quale da Noi si è parlato nel nostro *Trattato della S. messa* al tom. II, sez. II, cap. 1, § 3 dell' edizione Italiana, e dell' edizione Latina al lib. III, cap. 7, n. 3.

RIFLESSIONI

Sopra in celebrare la messa sedendo anche nel tempo del canone, senza essere astretto di sempre ricevere la sacra comunione, come la ricevono i laici. (* Agitur quoque de sacerdotibus factis cæcis, an possint ex indulto celebrare*.)

« XV. Chi crede esser ben fatto il concedere la dispensa di celebrare la messa anche

sedendo nel tempo del canone per la gran debolezza in cui si ritrova il celebrante, e per la quale senza pericolo di gravi sconcerti non può stare in piedi nel tempo del canone, permette non essere il sedere in tempo delle divine preci cosa indecente, o piena d' orobrio. Negli *Atti apostolici* al cap. 2, si legge, che lo Spirito sancto discese sopra gli apostoli, che sedevano nel cenacolo: *Et replevit totam domum ubi erant sedentes*. Onde il cardinale Gaetano così scrive sopra gli *Atti degli apostoli*, commentando il detto testo: *Non horreo sessionem corporalem, cum nihil indecens inducat*: ed il Navarro, nel *Manuale de oratione*, al c. 4, n. 12, soggiunge, che il predetto sito del corpo non è incongruo per quelli che pregano. Passando poi oltre, chi è parziale della dispensa, ammette, che da ciò deriva l'esser cosa mal fatta e condannata, che chi celebra la messa stia a sedere; ma soggiugne che, concorrendo una causa legittima, qual' è quella della debolezza del corpo, questa tal debolezza, che non permette lo stare in piedi, ancorchè lo stare in piedi si restringa al tempo del canone, deve aversi per una causa bastante e legittima per accordare la dispensa di celebrare, sedendo, tutta la messa, non ad ognuno, ma a quei rispettabili sacerdoti, che per le dignità che ottengono, fanno una gran figura nella Chiesa, e molto più ai vescovi, che per debito del loro ministero sono obbligati a celebrarla. S. Pier Damiano, che, come poc' anzi si è avvertito, fu capitale nemico del sedere nelle preci, nel fine del citato opuscolo al c. 4, pag. 336, così soggiugne: « Nemo sedeat, nisi corporis eum valetudo compellat; » e Teofilo Raynaudo, inimico del sedere nelle sacre preci al pari di S. Pier Damiano, nel luogo citato pag. 503, col. 1, così scrive: « Quis sedere coram Deo audeat injussu ejus? At abest Dei nutus, vel jussum de sibi assidendo, si adsit ægritudo corporis sessionem deprecens; ea enim corporis imbecillitas divina indulgentiæ ad sedendum concessa tessera est ex natura rei. » E leggendo nel canone 131 del concilio I Aquisgranense: « Nec cum baculis in choro, exceptis debilibus, sed religiosissime illic standum et psallendum est. » L'erudito Padre Hæfreno nelle sue dotte *Disquisizioni monastiche*, l. VII, disquis. 1, p. 705, così lo spiega e commenta: « Quod autem debilibus hic legitur baculum indulgeri, cæteris negari, id factum eo modo, quo de Zebino scribit Theodor. in *Phil.*, c. 24. Postquam autem non permittebat senectus, ut citra molestiam stare posset assidue, sustentaculum ei præstabat baculus, cui innixus Dom. et laudabat et orabat. »

« XVI. E per vero dire, se inabilitandosi qualche sacerdote a poter celebrare la messa, si prendono tutte le misure per concedergli la dispensa di poterla celebrare, non ostante il difetto in cui è incorso, se si fa quanto si può accio i laici, e gli altri non restino senza ricevere i sacramenti, superando colle diligenze ed i mezzi termini le difficoltà,

che ad essi impediscono il riceverli; non deve a chi si sia parer cosa strana, se, oltre il concedere a chi non può per lungo tempo stare in piedi, il celebrare la messa sedendo, eccettuato il tempo del canone, si conceda ai personaggi qualificati per le dignità ecclesiastiche, che hanno nella chiesa, e molto più ai vescovi, che non possono stare in piedi nel tempo del canone, il celebrare sedendo sempre, e così anche nel tempo del canone, e della consecrazione.

« XVII. Quando il parroco, o il sacerdote non è affatto cieco, se gli concede la licenza di celebrare nei giorni festivi, e doppi la messa votiva della beatiss. Vergine, e ne' giorni feriali la messa da morto, ma con molte clausole, e particolarmente con quella, che « non sit omnino cæcus, nec recitet memoriter, » ordinando al vescovo, che diventando affatto cieco, gli neghi la licenza di celebrare. Ma, se si tratta d' un sacerdote diventato affatto cieco, questa malattia, che gli sopravviene dopo ricevuto l'ordine sacerdotale, non lo priva dell' ordine, ma dell' esecuzione dello stesso in ciò che appartiene alla consecrazione dell' Eucaristia, ma

(75) Label afferre in terminis decretum S. C. Concilii hic supra a Bened. XIV memoratum: « FLORENTINA, Sacerdos Joannes Niccoli parochus S. Romuli in Villamagna diocesis Florentinae, cum visus debilitatem pateretur, anno 1720 consuetam ab hac congregatione, obtinuit licentiam celebrandi diebus festis, et duplicibus missam votivam beatæ Mariæ Virginis, et diebus ferialibus missam defunctorum cum solitis clausulis, quod videlicet non esset omnino cæcus, memoriter non recitaret, data insuper Ordinario commissione denegandi licentiam celebrandi, quatenus ipse omnino cæcus evasisset. Licet enim Vasquez, et Suarez, alique magni nominis Theologi in ea sint opinione, ut illi, qui propter debilitatem visus non possunt legere, si possunt sufficienter hostiam, et calicem videre, non sint arcendi a celebrando, si missam sufficienter memoriter recitent, uti videre est apud Dianam in edit. coordinata, tom. II, tract. 4, resol. 137. Sacra nihilominus hæc congregatio in formula consueta pro cæcutientibus apponit clausulam: *Dummodo memoriter non recitent.* »

« Crescente ætate, et postquam sacerdos Joannes devenit ad annum septuagesimum, cæcus omnino factus est, habituque per eum recursum ad Summum Pontificem pro facultate continuandi in celebratione missæ votivæ beatæ Mariæ Virginis diebus festis, et duplicibus, et missam defunctorum in diebus ferialibus, instantiæ remissio facta est ad hanc sacram congregationem, quæ juxta morem scripsit archiepiscopo Florentino, ut informaret, facto prius experimento coram magistro cæremoniarum.

« Factum fuit experimentum coram prædicto magistro, qui in scripto retulit, oratorem esse gratia dignum, cum tali peritia polleat, non obstante cæcitate, ut nullum sit irreverentiæ periculum, si missam celebraret. Archiepiscopus hoc idem confirmavit in suis litteris, in quibus pro motivo gratiæ addidit, oratorem nedum esse sacerdotem optimæ famæ, et parochum, qui semper suum munus diligenter adimplevit, sed etiam paupertate laborare, cum ex redditibus parochiæ non habeat, nisi annua scuta quinquaginta moneta Florentinae, quorum partem erogare tenetur pro alimonia capellani, idemque archiepiscopus concludit annui posse petitis, dummodo celebraret cum assistentia alterius sa-

non agli altri uffizj, che non richiedono la vista, come sarebbe il confessare, o il predicare; conforme molto bene riflette S. Tomaso nella III par., quæst. 82, art. 10, ad. 3. Non mancano esempj di dispense date a vescovi ciechi di poter celebrare la messa: leggendo nell' Aimonio negli Atti del concilio Tricassino dell' anno 878 appresso il cardinale Baronio, et appresso Natale Alessandro, che il Pontefice Giovanni VIII accordò nel detto concilio ad istanza de' vescovi ad Incmaro vescovo di Laon, cieco, nipote d' Incmaro Remense, il celebrare la messa; ed attestando il Soto in 4 sent., dist. 9, quæst. 1, art. 2, di aver veduto nel concilio di Trento in vescovo cieco, che celebrava quotidianamente la messa colla dispensa del Papa. Ma nel tempo che in *minoribus* eravamo segretario della congregazione del Concilio, dopo essere stata ben discussa ed esaminata la materia, dopo essersi veduti gli autori più gravi, allegati da Noi nel foglio, che in quell' occasione pubblicammo, e che si ritrova stampato nel 4 tomo del *Tesoro delle risoluzioni* della detta congregazione p. 101 e seg., dell' ediz. d' Urbino (73),

cædotis, et eo fortius, quia si orator missam non poterit celebrare, periculum imminet, quod parochiani sine missa diebus festis remaneant propter defectum aliarum ecclesiarum in parochia, et distantiam septem milliariam a civitate, et unius miliaris ab alia parochia.

« De promotio ad sacerdotium, certum est, quod si ille cæcus evadat, non habet executionem ordinis, quantum ad ea, quæ visum requirunt, uti est missæ celebratio, teste divo Thoma, in p., q. 82, art. 10, ad 3, ibi: « Debilitas, vel ægritudo superveniens ordini sacerdotali ordinem non tollit, executionem tamen ordinis tollit quantum ad consecrationem Eucharistiæ; quandoque propter impossibilitatem executionis, sicut si privetur oculis: » secus quoad alia, quæ visum non requirunt, uti confessiones audire, et concionari, uti adnotarunt Majol... Gibalin... Et probat textus in cap. *Presbyterum*, De cler. ægr., ibi: « ipsum autem cæteris officii sacerdotalibus fungi minime prohibemus. »

« Punctus itaque est, an ex gratia a Summo Pontifice concedi possit, et aliquando concessum sit sacerdoti cæco, ut missam celebraret, et signanter cum assistentia alterius sacerdotis.

« Notæ sunt similitudines inter Hinemarum Remensem metropolitanum, Hinemarumque Laudunensem episcopum ejus nepotem, qui per duos annos in carcere detentus est, et oculis orbatus.

« In synodo Tricassina secunda habita anno Christi 878 coram Joanne VIII Romano Pontifice, Hinemarus Laudunensis ad Pontificem adductus, oblato reclamationis libello, calamitatum suarum historiam exposuit, et episcopis orantibus, ipsum ab excommunicatione, irregularitate, et cæteris penis Pontifex absolvit, et facultatem concessit missæ celebrandæ, attributo ad vitæ sustentationem Collegiariorum ex redditibus Ecclesiæ, quo audito, episcopi Hinemarum indumentis sacerdotalibus indutum ad Ecclesiam detulerunt, et signum benedictionis super populum dari fecerunt, et sic synodus soluta est, uti refert Aimonius in Actis dictæ synodi, et late prosequuntur Baronius ad annum Chr. 878, n. 24 et seqq.; Natal. Alex., in *Hist. eccles.*, sæc. IX, dissert. 8, n. 18 et seqq.

« De episcopo, qui in synodo Tridentina missam cæcus celebrabat ex pontificia dispensatione, memi-

fu concessa ad un degno parroco Fiorentino affatto cieco, al di cui favore concorrevano varie rilevanti circostanze, la grazia di poter celebrare la messa coll' assistenza d' un altro sacerdote, essendo stata proposta la causa ai 2 di Agosto del 1727 e risolta nel giorno 23 dello stesso mese ed anno. Ne mancano altri simili esempj di concessioni di dispense fatte di poi.

« XVIII. Non si può celebrare la messa col capo coperto. I canoni, che ciò vietano, sono da Noi allegati nella nostra notitie. 14. del t. II, ch'è la 32 dell'ediz. lat., al. § 4, il che pure vien comprovato da Noi nel nostro t. I della S. messa alla sez. 1, cap. 4, §. 2. dell'ediz. italian. ed al. lib. I, cap. 9, n. 2 e seg., dell'ediz. lat. essendo, oltre gli altri canoni, letterale quello, che incomincia *Nullus episcopus, presbyter, aut diaconus ad solemnissimum missarum celebranda presumat cum baculo introire, aut velato capite altari Dei assistere.* » E ciò che siasi di quello, che racconta il Vasquez nel t. III, sopra la III part., disput. 232, cap. 4, che nella Polonia i sacerdoti anche regolari dicono la messa nel tempo d'inverno tenendo il capo coperto fino alla consecrazione, è introdotta l'usanza di concedere il celebrare la messa col capo coperto, tenendolo però scoperto nel tempo del canone, e della consecrazione, quando vi concorra l'attestazione de' medici della necessità, in cui si trova il sacerdote di tener coperta la testa celebrando la messa, per non recar pregiudizio alla sua salute. E del Pontefice Paolo V si legge, che in alcune Chiese Orientali concesse il celebrare la

fit apud Sotum in 4 dist., q. 1, art. 2. Et auctores passim testantur fuisse a Summo Pontifice dispensatum cum sacerdotibus caecis, ut missam celebrarent cum assistentia alterius sacerdotis, Henriquez .. Diana.. Formos. ad cap. 2 *De corpore vitulis*, q. 1, n. 59, ibi: « At ex dispensatione Papae, caecus potest celebrare missam, si alius sacerdos, aut vir expertus illi adsit caeco celebranti. » Michalor., *De caeco, surdo, et muto*, cap. 22. Gibal.. Leander, *Oper. moral.*, p. 5, tract. 2, disp. 2, q. 6, ibi: « An saltem ex dispensatione Papae possit sacerdos caecus celebrare missam, respondeo posse, casu solo, quo alius sacerdos, aut alius vir expertus adsit ipsi caeco celebranti. » Raynald. in *Observat. crim.*, tom. I, ad cap. 8, suppl. 1, n. 55, 56; episcopus Sarnellus, tom. IX *Epist. eccles.*, epist. 62, ubi proposita hac questione: « Se un sacerdote divenuto cieco possa ottenere la dispensa di celebrare quella messa, che sa a memoria: » post plura allegata concludit, num. 15: « Sicchè col sacerdote divenuto cieco si dispensa, che possa celebrare quella messa, che sa a memoria, come della beata Vergine, o di *Requiem*, purchè abbia assistente al lato un altro sacerdote, come ho inteso essere stato conceduto ad alcuni. »

« Et ipse testari possum (concludit Bened. XIV, tunc Prosper de Lambertinis, et d. congregationis secretarius), a sanctissimo domino nostro concessam fuisse sacerdoti professo ordinis S. Dominici, qui caecus factus est, facultatem missam celebrandi cum assistentia alterius sacerdotis. »

« Quibus stantibus dignabuntur EE. VV. decernere: « An, et quomodo petitis sit annuendum in

messa col capo coperto anche nel tempo del canone, e della consecrazione, riputandosi in quelle regioni cosa incivile il tenere il capo scoperto. E il Raynaudo nel cit. t. VI, p. 499, col. e l'Henao nel t. II, *De sacrificio*, disput. 27, sez. 2, n. 10, e 20, ammettono il tenere il capo coperto anche nel tempo del canone, e della consecrazione, pel timore del detrimento della salute, a cui sarebbero sottoposti i sacerdoti, che dicono la messa ne' paesi soggetti al gran freddo, ancorchè lo tenessero scoperto nel solo tempo del canone, e della consecrazione. Onde il Navarro nel lib. III, *De celebrat. missar.*, cons. 7, n. 3, dell'ediz. Veneta del 1621, così la discorre: « Non desinunt sacramenta divina reverenter tractari, eo quod ex justa causa, et necessitate vitandi frigoris, vel doloris capitis, pileolo aliquo honesto caput tegatur. » Concorda il Salmerone al tom. XIV, nell'*Epist. I ad Corinth.*, cap. XI, disput. 18, pag. 104, della stampa di Colonia del. 1614. E l'Henao nella cit. sez. 2, n. 20, così conchiude coll' Arriaga, disput. 55, sez. 4, n. 19: « Non est censendum, Deum male omitti sacrificium, aut quod graviter sacerdotes de salute periclitentur, quam quod habeant tecta capita; cum hoc ipsum, quod extra necessitatem esset irreverentia, desinat esse talis in similibus casibus. » In oltre è proibito agli ecclesiastici il portare la parrucca, come può vedersi ne' monumenti da Noi raccolti nel nostro trattato *De synodo diocesana* dell' ultima stampa al. lib. XI, c. 9, e molto più l'andare con essa all'altare, e celebrare con essa la messa: e ciò non ostante, si è introdotta una specie di tolleranza a

casu, etc. » Die 23 Augusti 1727, S. congregatio rescripsit: « Pro gratia cum assistentia alterius sacerdotis. »

Ita in *Thes. resol. S. C. Conc.*, tom. IV, pag. 401, 406.

Ceterum id. Bened. XIV, in *Institutione eccles.* 31, § 2, de hujusmodi indulto, et gratia Apostolica, qua nempe omni oculorum luce destitutis missam celebrare conceditur, verba faciens, in hunc sane modum prosequitur: « Id vero (concessio Indulti praef.) perraro solet accidere. Nam longo temporis spatio, quo in sac. Conc. congregatione secretarii munus exercevimus, parocho Florentino (ut in nuper allato decreto S. congreg.) id unice permixtum fuit, qui ad extremam paupertatem redactus ita fuerat, ut nihil ipsi aliud pro vita sustentanda, nisi missae stipendium superesset. Insuper Florentinus archiepiscopus ipsum in sacrificio peragendo diligentissimum testabatur, nullamque fore suspicionem, ne aliquid contra ipsius sacrificii dignitatem committeretur... »

Quoad vero eos sacerdotes, qui lumine oculorum sic debilitentur, ut non omnino caeci, sed caecitantes evadant... sacra congregatio tribuere solet, ut diebus festis, ac duplicibus, votivam in honorem B. Virginis missam, diebus autem profestis pro defunctis celebrent. Multa tamen caventur, atque inter caetera, quod non sit omnino caecus, memoriter non recitet. Illud quoque episcopis praecipitur, ne quos omissa penitus oculorum lumine ad celebrandum accedere patiantur. » Sic praef. Bened. XIV, l. et n. cit. Id quod ex supra relato S. Congr. decreto aperte colligitur. (*Edit. Casinenses.*)

pro di quelli, che hanno la licenza di portare la parrucca, di portarla anche all' altare celebrando la messa, purchè sempre resti scoperta la corona clericale.

« XIX. Succede il discorrere delle facilità ritrovate, acciò i laici, non ostanti le difficoltà che s'incontrano, possano ricevere i sacramenti. E noto ad ognuno, che, sebbene una volta in mare celebravasi unicamente la messa, detta secca, che fu poi proibita, oggidì si concede il privilegio della celebrazione della messa vera; acciò i laici, e gli altri, che sono nella nave, non restino senza assistere al divin sacrificio, quando però la nave sia sicura, sia molto lontana dal lido, il mare sia tranquillo, ed oltre il celebrante, vi sia un altro sacerdote, o diacono, il quale sia pronto ad accorrere colla mano, nel caso che insorgesse qualche moto, per cui potesse temersi, che il calice si rovesciasse; come può il tutto vedersi nel nostro t. II della S. Messa, sez. 2, c. 1, § 3, p. 152, dell'ediz. Ital., e nell'ed. lat., lib. III, cap. 6, n. 10, e seg. E, per non dilungarci di soverchio, accenneremo, non essersi tralasciato di pensare al modo, con cui può amministrarsi il sacramento dell'Eucaristia all' ammalato, che non può inghiottire la sacra particola, ed ancora al modo d'amministrare il sacramento dell'Eucaristia agli appestati, senza che il sacerdote, che l'amministra, contragga la peste; come quanto al 1. c., può vedersi nel nostro trattato della santa messa al. t. II, sez. 2, c. 6, § 4, dell'ed. Ital., ed al lib. III, cap. 19, n. 4 dell'ed. lat.; e quanto al 2. c., nel nostro trattato *De syn. diac.* dell' ultima stampa al. lib. XIII, cap. 19, n. 21 e seg. Per le quali cose tutte ripiglia vigore quanto poe' anzi si è detto, che, essendosi pensato a dare ogni possibile aiuto ai semplici sacerdoti inabilitati a celebrare la messa, acciò la possano celebrare, ed ai laici impediti a ricevere i sacramenti, acciò li possano ricevere, non debbasi poi con tanti scrupoli e sottigliezze procurar d'impedire ai personaggi costituiti nelle più sublimi dignità ecclesiastiche, e molto più ai vescovi, che non possono reggersi su i piedi, il celebrare la messa sedendo in tutto il tempo della celebrazione, essendo particolarmente ufficio del vescovo l'offerire a Dio il sacrificio della messa pel popolo alla sua cura commesso, ed anche per se stesso.

« XX. Ecco le parole di S. Paolo nell'*Epistola agli Ebrei* al. c. v, vers. 1 e seg.: *Omnis namque Pontifex ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur in iis, quae sunt ad Deum, ut offerat dona et sacrificia pro peccatis: qui condolare possit iis, qui ignorant, et errant: quoniam et ipse circumdatus est infirmitate: et propterea debet, quemadmodum pro populo, ita etiam et pro semetipso offerre pro peccatis;* e nel cap. VIII della stessa lettera al vers. 3: *Omnis enim pontifex ad offerendum munera, et hostias constituitur.* Per lo che Giovanni Gagneo sopra il detto capitolo v dopo un lungo discorso così conchiude: « Munus

« ergo assumpti Pontificis est orare, et pro suis, ac pro populi delectis sacrificia offerre, et agnoscere se peccatorem, atque ita populi peccatis condolare. » E col Gagneo concordano Guglielmo Estio, il Salmerone, e Cornelio a Lapide ne' commenti sopra il cit. c. v, non meritando d'esser valutata la riflessione addotta di sopra, che dovendosi celebrare dal vescovo sedente la messa, non in chiesa ma nell' oratorio privato, per non recar maraviglia al popolo, che la vedesse celebrare nel modo predetto, cessa il fine della predetta celebrazione, ch'è l'edificazione del popolo; imperocchè non è l'edificazione del popolo la causa principale della celebrazione della messa, ma è l'offerire il sacrificio per esso, il che si fa, celebrando anche la messa nell' oratorio: oltre di che il popolo, che sta intento alle operazioni del vescovo, sapendo, che il vescovo celebra la messa in quella maniera che può, dee restar edificato del proprio pastore, e non scandalizzato; tanto più, quando sa, che così celebra, avendo ottenuta dal Papa la dispensa.

« XXI. Tutto va bene, dirassi, ma a buon conto non si trova esempio, che di dispense concesse anche ai vescovi di celebrare la messa sedendo, ma non nel tempo del canone, e della consecrazione; nè si ritrova esempio di dispense di celebrare la messa sedendo in tutto il tempo della celebrazione, ch'è il punto della presente indagine. Scorrendo la sacra antichità, ritrovasi, che S. Luciano martire nella persecuzione di Massimiano, per soddisfare alla divozione de' Cristiani, che seco rinchiusi in carcere bramavano d'assistere al sacrificio della messa, si stese in terra, e nella festa dell' Epifania si servì del proprio petto, come d'un altare per celebrarvi la messa: come si vede negli *Atti* appresso i Bollandisti nel t. I di Genuajo p. 361, n. 14. Ritrovasi, che Teodoro vescovo di Ciro, per far cosa grata ad un Santo Romito, che stando nella sua solitudine, non era mai stato presente alla messa, portatosi al di lui tugurio coi sacri vasi, fece, che le mani de' diaconi servissero d'altare, e sopra esse fece la consecrazione della sacra Eucaristia; come esso stesso racconta nel Filoteo al c. 10. Uranio nella lettera *De obitu Paulini*, appresso i Bollandisti al t. IV di Giugno p. 198, n. 2, attesta, ch' essendo infermo S. Paulino vescovo di Nola, vennero altri due vescovi per visitarlo, e che con essi celebrò, benchè infermo, la messa, avendo fatto alzare un altare vicino al letto: « Et quasi profecturus ad Dominum, jubet, sibi ante lectulum suum sacra ministeria exhiberi; scilicet, ut una cum sanctis episcopis ob lato sacrificio, animam suam Domino commendaret: » il che anche fu puntualmente eseguito, come si vede nel n. 3. « Et cum haec omnia sanctus episcopus lato, ac perfecto ordine celebrasset; » non potendosi ammettere l'intelligenza data da alcuni alle citate parole d'Uranio, cioè, che debbono intendersi, non della celebrazione